



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

VIA NOMENTANA 2 – 00161 ROMA

CSLP.DIV-TECNICA1@PEC.MIT.GOV.IT

Alla Città di Bassano del Grappa
Area 5 – Urbanistica e Ambiente
Servizio Urbanistica e Funzioni Paesaggistiche
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

e, p.c.

Al

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili
PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero per la Pubblica Amministrazione
PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Ministero della Cultura
PEC:
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

A.N.C.I.
Associazione Nazionale Comuni Italiani
PEC: anci@pec.anci.it

[REDACTED]

[REDACTED]

Oggetto: Art.3, lettera d) D.P.R. 380/2001 e s. m.
Interventi di ristrutturazione edilizia in ambiti sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.
RICHIESTA PRECISAZIONI APPLICATIVE.

Si riscontra la nota prot. n. 50639 del 04.08.2021, acquisita al protocollo di questo Consiglio in data 04.08.2021 al prot. n. 7710, con la quale codesto Comune ha richiesto precisazioni applicative in ordine alla corretta interpretazione della modifica normativa apportata dal Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 (*cd. Decreto semplificazioni*) – convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 - all'art 3 comma 1) lett. *d*) del D.P.R. 380/2001, anche alla luce della Circolare del 2 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della Pubblica Amministrazione, nonché della nota interpretativa di questo Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - dell'8 luglio 2021 prot. n. 6865.

L'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, per come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), della Legge 120/2020 ha ricompreso fra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche quelli di “*demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, (...)*”.

La norma pone, però, un limite a tale previsione per alcuni tipi di immobili, fra cui quelli “*sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*” per i quali “*gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria*”.

Premesso quanto sopra, in merito alla richiesta menzionata si osserva quanto segue.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (nel seguito Codice), testo normativo cui fa riferimento l'interpretazione in esame, è finalizzato alla tutela e valorizzazione di due tipi di beni: da un lato i *beni culturali*, cui è dedicata la Parte II del Codice e, dall'altro, i beni paesaggistici cui, invece, è dedicata la Parte III del Codice.

Si tratta di beni con caratteri distintivi diversi cui corrispondono distinte procedure di tutela e distinte competenze in materia: i primi si sostanziano in beni mobili e immobili, i secondi in beni immobili ed aree.

Venendo all'interpretazione in esame, appare del tutto evidente che non sia possibile riferire un'attività di “demolizione e ricostruzione” a beni immobili tutelati ai sensi della Parte II del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio (i c. d. *beni culturali*), atteso che la tutela include anche la consistenza materiale del bene e che, comunque, qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, si qualifica come “restauro” e non come “ristrutturazione edilizia” e deve sempre essere autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio.

Per quanto attiene, invece, i *beni paesaggistici*, questi si sostanziano in immobili ed in aree indicati all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In questo caso la competenza autorizzatoria nei confronti degli interventi su tali beni ricade in capo alle Regioni, che la esercitano direttamente o per delega ai Comuni, previo parere della Soprintendenza competente per territorio.

In tal senso, si ritiene che dovrebbero essere esclusi dall'applicazione estensiva del citato art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001, i beni elencati all'art. 136 e quelli ricompresi nei Piani paesaggistici di cui all'art. 143. Un'interpretazione più restrittiva porterebbe ad escludere l'applicazione estensiva dell'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001.

Rileva, in tal senso, la considerazione che se il legislatore avesse voluto distinguere fattispecie differenti non avrebbe fatto generico riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma avrebbe indicato, con precisione, la fattispecie oggetto di limitazione, facendo ad esempio riferimento alla Parte III dello stesso.

La materia *de qua* non può, tuttavia, prescindere da un coinvolgimento del Ministero della cultura, dicastero con competenza esclusiva sulla tutela dei *beni culturali* e concorrente con le Regioni sui *beni paesaggistici*.

In definitiva, come già richiamato in seno alla nota interpretativa di questo Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - dell'8 luglio 2021 prot. n. 6865, si ritiene che per immobili il cui vincolo risiede nell'essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) - sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco - sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella "ristrutturazione edilizia", che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente. Tali interventi vanno, tuttavia, sempre inquadrati all'interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.

Il Dirigente della 1^a Divisione
Ing. Gennaro DE VIVO

IL PRESIDENTE
Ing. Massimo Sessa